



STUDI  
COLLA SCARONI  
& ASSOCIATI  
COMMERCIALISTI e REVISORI



## FRINGE BENEFIT 2022 – LIMITE AUMENTATO A 3.000 €

**Sale da 600 a 3.000 € la soglia di non imponibilità 2022**

**N.B. Si tratta di una possibilità per le imprese, non un obbligo**

**AGEVOLAZIONE** - Innalzato il limite di non imponibilità dei cd. "fringe benefit" da € 600 ad € 3.000 per l'anno 2022

N.B. In caso di sfioramento del tetto massimo, tutto il valore (e non solo l'eccedenza) viene assoggettato a tassazione. Non rientra nell'ambito della soglia di esenzione l'importo dei buoni pasto che eccede il limite previsto dall'art. 51 comma 2 lett. c) del TUIR (circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2016)

**BENEFICIARI - Titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati** (quindi anche ai collaboratori), senza vincoli di reddito per accedere. I benefit possono essere dati anche ad personam (senza la necessità di un accordo aziendale).

### **SPESE RICOMPRESSE**

- **erogazioni in natura di beni e servizi** (es. auto aziendale, cellulare, nido, ecc)
- **buoni /voucher rappresentativi** (ad esempio: buoni carburante o buoni spesa )
- **somme erogate o rimborsate ai dipendenti per le utenze domestiche** - potranno riguardare solo consumi effettuati nel 2022 a condizione che ne sostengano effettivamente le spese

### **COME PROVARE LE SPESE**

Il lavoratore dovrà presentare al datore di lavoro la documentazione che giustifichi la spesa sostenuta o, in alternativa, un'autocertificazione (in base al Dpr 445/2000) con la quale attesti il possesso della documentazione che prova il pagamento delle utenze.